Civile Ord. Sez. 5 Num. 13402 Anno 2020
Presidente: DE MASI ORONZO
Relatore: MONDINI ANTONIO
Data pubblicazione: 01/07/2020

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 19239-2014 proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliati in [redacted], presso lo studio dell'avvocato [redacted] che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

2020

1040

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO,

[redacted];

- intimati -

avverso la sentenza n. 3188/2014 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 16/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

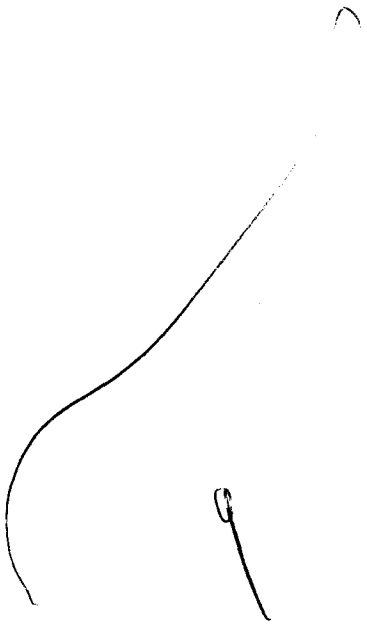

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Premesso che:

1. la controversia tra i contribuenti [redacted] e [redacted] e l'Agenzia delle Entrate verte sulla legittimità della sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia, n.3188 del 25 febbraio 2014, con la commissione ha ritenuto motivato e basato sulla corretta applicazione degli articoli 28 d.P.R. 131/1986 e 8 lett. b) tariffa, parte I, allegata al medesimo d.P.R., l'avviso di liquidazione notificato dall'Agenzia ai contribuenti per imposta di registro su verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto tra i medesimi contribuenti e [redacted] ed in forza del quale quest'ultimo era obbligato alla restituzione in favore dei primi, di una somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria in base a contratto risolto con il medesimo verbale di conciliazione;

2. i contribuenti ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi con i quali lamentano violazione degli artt.7, comma 1, della l. 212/2000 e 5, comma 2bis e 54 del d.P.R. 131, per avere la commissione considerato l'avviso motivato malgrado che lo stesso non contenesse indicazione della tariffa d'imposta applicata né delle "*ragioni delle pretesa fiscale facendo generico riferimento ad un verbale di conciliazione non allegato*" (primo motivo) e violazione dell'art.28 d.P.R. 131/1986, per aver la commissione ritenuto applicabile detto articolo e, unitamente ad esso, l'art.8, lett.b) della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 131, laddove avrebbe invece dovuto ritenere il verbale di conciliazione soggetto a tassazione in misura fissa ai sensi dell'art.37 del d.P.R. e della lett. e) dell'art. 8 dell'allegata tariffa, parte prima;

3.l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

considerato che:

1. il primo motivo di ricorso è fondato. L'art. 7 della l. 212/2002 (rubricato "Chiarezza e motivazione degli atti") stabilisce, al primo comma che "*Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama".* Nell'avviso di cui qui si discute (allegato al ricorso per

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

cassazione con n.1), emesso dalla direzione di Milano dell'Agenzia delle Entrate, è scritto che la pretesa impositiva si riferisce al "*verbale di conciliazione n.142/2010, emesso dal tribunale*" (sottointeso) di Milano, è indicato il numero di repertorio della registrazione ("*6596/2010*"), sono indicate le parti. E' scritto, ancora, che la pretesa è a titolo di "*imposta principale di registro su atti giudiziari*" ed è indicata la legge di riferimento ("*d.p.r. 131/86*"). All'avviso non è allegato il verbale di conciliazione. L'avviso non riporta i presupposti normativi della pretesa impositiva. Il solo riferimento al d.P.R. 131/86, senza precisa indicazione dell'articolo applicato, non basta a soddisfare l'obbligo motivazione perché detto riferimento non consente di individuare con chiarezza in base a quale disposizione la pretesa impositiva è stata avanzata. L'avviso manca anche di riportare l'aliquota dell'imposta. Come questa Corte ha già avuto modo di precisare, "*L'avviso di accertamento sia delle imposte dirette sia di quelle indirette deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dell'imponibile, dell'aliquota applicata e dell'imposta liquidata, nonché dei criteri richiamati ai fini della rettifica*" (Cass. 1134/2000). Il fatto invece che l'avviso non rechi in allegato il verbale di conciliazione non è di per sé rilevante. L'obbligo di motivazione non può essere inteso in senso formalistico talché esso non riguarda atti o documenti conosciuti dal contribuente. Tanto meno riguarda il verbale di conciliazione, atto, non solo conosciuto, ma redatto dal contribuente. Dato quanto precede e data l'evidente differenza tra verbale di conciliazione e sentenza non può estendersi al verbale di conciliazione l'orientamento giurisprudenziale espresso in alcune decisioni di questa Corte secondo cui "*In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l'obbligo di allegazione, previsto dall'art. 7 della l. n.212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare*" (Cass. *n.29402 del* 07/12/2017);

2. il motivo esaminato va dunque accolto e, restando, l'altro motivo di ricorso assorbito, la sentenza impugnata deve essere cassata;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3. non vi è necessità di accertamenti in fatto cosicché la causa può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c.) con accoglimento dell'originario ricorso del contribuente;

4. le spese del merito sono compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale;

5. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente;

compensa le spese del merito;

condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €5000,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 febbraio 2020.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale